



TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI

Sezione CIVILE – area commerciale

Il giudice delegato

-vista la domanda ex art. 67 c.c.i.i. proposta, tramite l'OCC nell'interesse di CIPRIANI MICHELE (CPRMHL57H01L109H), nato a Terlizzi, il 01.06.1957, e SORICE FILOMENA (SRCMN60A41H645Z) nata a Ruvo di Puglia, il 01.01.1960,

-esaminati gli atti;

- rilevato che la domanda è corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

osservato che alla domanda è allegata una relazione dell'OCC che contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista l'istanza del creditore e rilevato che appare opportuna la protezione preventiva del patrimonio dei debitori onde non pregiudicare la fattibilità del piano;

P.Q.M.

Dispone che la proposta ed il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, oltre alla comunicazione di cui al quarto comma dell'art. 68 c.c.i.i.;



dispone che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 c.c.i.i., l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice anche sulle eventuali opposizioni e contestazioni e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti.

Fissa per la comparizione delle parti, anche ai fini di cui all'art. 70, 5° comma, c.c.i.i., l'udienza del 10/02/2023 ore 10:00.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 13/10/2022

Il giudice delegato
dott. Rana Giuseppe



Avvocato
Michele Pinto

TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE FALLIMENTARE

RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE

ex art. 67 e ss. Cod. Crisi Impresa

Professionista delegato O.C.C.: Dott. Giuseppe POMARICO

Nell'interesse dei coniugi **CIPRIANI MICHELE** (CPRMHL57H01L109H), nato a Terlizzi, il 01.06.1957, e la Sig.ra **SORICE FILOMENA** (SRCMN60A41H645Z) nata a Ruvo di Puglia, il 01.01.1960, entrambi res.ti alla Via Fleming Alexander, 4, rappresentati e difesi dall' Avv. Michele PINTO, del Foro di Trani, cod. Fis.: PNTMHL73E04A669U, presso il cui studio sito in Barletta alla Via San Giorgio, 11 eleggono domicilio giusta mandato in calce al presente atto e depositato telematicamente unitamente al presente ricorso.

Si indicano i seguenti indirizzi per le comunicazioni di cancelleria: fax: 0883954381 – pec.: avvocatopinto@mypec.eu

PREMESSO CHE

1. I coniugi Cipriani sono entrambi dipendenti pubblici, lavorando il marito presso la MEF-RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI BARI/BARLETTA-ANDRIA-TRANI, con sede in Bari alla Via Demetrio Marin n. 3, mentre la moglie presso la ASL BARI, con sede in Bari alla via Lungomare Starita n. 6, percependo uno stipendio lordo per entrambi di circa 1.700,00 euro cadauno.
2. Gli odierni istanti, percependo redditi da lavoro dipendente di tutto rispetto, negli ultimi 10 anni hanno contratto obbligazioni con banche e finanziarie per far fronte ad esigenze strettamente personali e familiari, come per es. l'acquisto della casa familiare nel 2010, con mutuo ipotecario, ed altri piccoli finanziamenti sempre onorati;
3. Tuttavia, alcuni avvenimenti imprevedibili ed estremamente sfavorevoli, quali:
 - A. Grave malattia che ha colpito il Sig. Cipriani Michele, costringendolo a costanti e costosissime cure mediche e visite specialistiche



Avvocato
Michele Pinto

B. Incidente mortale per la figlia dei ricorrenti, che ha causato ingenti spese mediche improvvise e non preventivate

hanno di fatto prodotto le condizioni per le quali, gli odierni istanti in qualità di "consumatori" e in relazione alle obbligazioni assunte, oggi versano in una situazione di oggettivo sovraindebitamento, giusta definizione data dall'art. 2, lett. C d.lg n. 83 del 2022, tale da determinare per entrambi una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. E' intenzione degli istanti di superare tale situazione di sovraindebitamento, presentando, ai sensi dell'art. 67 e ss. Del nuovo Codice della Crisi un Piano di ristrutturazione del Consumatore.

4. Gli odierni istanti sono in possesso di tutti i presupposti di ammissibilità richiesti dal Codice della Crisi d.lg. n. 83/22:

- *Non sono soggetti a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, e sono privi dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento;*
- *Non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;*
- *non ha subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della legge n.3 del 2012;*
- *hanno fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale (come infra allegata);*

5. A tal fine, in data 14.01.2019, gli odierni ricorrenti presentavano istanza al Tribunale di Trani – Volontaria Giurisdizione per la nomina di un professionista facente funzioni O.C.C. che potesse verificare i presupposti, la veridicità e la fattibilità del piano di rientro che si andava a presentare.

6. Iscritta a ruolo con il n. R.g. 117/2019, il giudice De Luca Antonio, con decreto del 18.01.2019 accogliendo l'istanza dei coniugi nominava quale professionista facente funzioni dell'O.C.C. il dott. Commercialista Giuseppe POMARICO, il quale a seguito di vari incontri, delle verifiche effettuate e lo studio della questione redigeva la propria relazione con parere favorevole di fattibilità ed onorabilità del piano di rientro presentato dalle parti. (Cfr. **Relazione Prof. OCC** allegata)

7. Il nucleo familiare dei ricorrenti è composto di due persone i ricorrenti stessi marito e moglie: **Cfr. all. 2**

- le cause della crisi possono imputarsi essenzialmente a:



Avvocato
Michele Pinto

- A. LA Grave malattia che ha colpito il Sig. Cipriani Michele, costringendolo a costanti e costosissime cure mediche e visite specialistiche
- B. L' Incidente mortale per la figlia dei ricorrenti, che ha causato ingenti spese mediche improvvisate e non preventivate

- tali circostanze hanno compromesso l'equilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale;
- attualmente i ricorrenti continuano a svolgere le rispettive attività di dipendenti pubblici ed hanno un reddito medio annuale di 3.054,00. come risulta dalla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2018 (all.1);
- le cause dell'indebitamento, pertanto, risiedono esclusivamente nell'aver dovuto indebitarsi per le suddette situazione oltre le proprie capacità reddituali;
- il reddito complessivo netto annuo del nucleo familiare ammonta ad € 39.710,00 e le spese correnti mensili necessarie al sostentamento del nucleo ammontano ad € 1.554,84.
- negli ultimi cinque anni la ricorrente non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio;
- su ricorso dell'istante l'Organismo Composizione della Crisi di TRANI ha nominato, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, il/la DOTT. POMARICO GIUSEPPE con studio a TRANI, in CORSO DE GASPERI 36, indirizzo pec: STUDIOPOMARICO@PEC.IT, quale Gestore della crisi incaricato delle comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali, nonché della redazione della relazione al "*piano di ristrutturazione del consumatore*" di cui all'art. 67 del nuovo Codice della Crisi contenente:
 - a) *l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;*
 - b) *l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;*
 - c) *il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;*
 - d) *l'individuazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;*
 - e) *il giudizio sulla completezza della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria";*
 - f) *Infine circa il merito creditizio.*

La situazione patrimoniale della ricorrente, alla data di presentazione del presente ricorso, redatta con l'ausilio del/della DOTT. POMARICO GIUSEPPE evidenzia le seguenti poste:

VALORI PATRIMONIALI ATTIVI STIMATI



Avvocato
Michele Pinto

Valore stimato del patrimonio immobiliare	€ 58.404,50
Valore stimato del patrimonio mobiliare	€ 0,00
Valore complessivo del patrimonio	€ 58.404,50

VALORI PATRIMONIALI PASSIVI ACCERTATI

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.	Rata Media Mensile	% Tot.
Fin. Credito al consumo	54.856,99	56,10%	534,00	53,08%
Mutuo chirografario	21.816,00	22,31%	150,00	14,91%
Cessione del quinto Chirografaria	16.206,00	16,57%	222,00	22,07%
Tributi	3.900,00	3,99%	100,00	9,94%
Apertura di credito in c/c	1.000,66	1,02%	0,00	0,00%

Il debito residuo totale accertato è pari a € 97.779,65, che pesa mensilmente con una rata media pari a € 1.006,00.

Di seguito di riporta una tabella di dettaglio dei debiti accertati, con l'indicazione, ove possibile della rata media mensile e del rapporto rata reddito all'epoca della contrazione del debito.

Tabella 3: Dettaglio situazione debitoria

DATA	Tipologia debito	Creditore	Rata Mensile	Reddito Mensile	% Banca Italia
20/12/2020	Fin. Credito al consumo	4 - ITACAPITAL SRL	150,00		N.D.
11/08/2016	Fin. Credito al consumo	1 - FUTURO SPA GRUPPO MEDIOBANCA	256,00		N.D.
	Cessione del quinto Chirografaria	3 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA	222,00		N.D.
01/03/2016	Fin. Credito al consumo	2 - PRESTITALIA SPA	128,00		N.D.
	Apertura di credito in c/c	5 - INTESA SAN PAOLO SPA			N.D.
30/10/2013	Mutuo chirografario	6 - MPS CONSUMER	150,00		N.D.
	Tributi	7 - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	100,00		N.D.



Avvocato
Michele Pinto

Spese di procedura ipotizzate: € 4.106,52

La ricorrente ha la disponibilità dei beni di cui agli allegati A (beni immobili) e B (beni mobili). I creditori della ricorrente sono quelli indicati nell'elenco allegato C con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione di cui all'allegato D.

La fattibilità del piano risulta attestata, unitamente alla veridicità dei dati, dalla relazione del/della DOTT. POMARICO GIUSEPPE con studio in TRANI in CORSO DE GASPERI 36, tel/fax n. , indirizzo pec: STUDIOPOMARICO@PEC.IT;

Tutto ciò premesso la parte ricorrente debitrice, così come rappresentata e difesa,

PROPONE

La soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano del Consumatore e la cui fattibilità è attestata dal Gestore della crisi nominato ed in virtù di tutto quanto sopra,

CHIEDE

- Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Trani, così disporre:
- ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi e di meritevolezza per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. art. 67 d.lg n. 83/22, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissare udienza, disponendo la comunicazione del piano del consumatore allegato e del decreto ai creditori, disponendo altresì, che fino al momento dell'eventuale omologa del piano, non possono sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori essere iniziate o proseguite azioni cautelare o esecutive nei confronti dei debitori.
- Nella denegata ipotesi, in cui l'Ill.mo Sig. Giudice dovesse ritenere non corretti i calcoli effettuati, o i gradi di privilegio assegnati ai vari creditori, o comunque non congruo il piano presentato, si chiede termine di giorni 15 come per legge per poter ripresentare un nuovo piano di rientro secondo i parametri indicati dal Giudice;

Allega i seguenti documenti:

- 1) proposta accordo;
- 2) elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
- 3) copia della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- 4) piano di ristrutturazione dei debiti;
- 5) attestazione di fattibilità del piano da parte dell'OCC,;
- 6) elenco delle spese correnti necessarie per il proprio sostentamento e quello della famiglia;
- 7) certificato di stato di famiglia;



Avvocato
Michele Pinto

8) impegno al conferimento dei buoni fruttiferi

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il contributo unificato pari ad € 98,00.

Avv. MICHELE PINTO

